



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**



# **La funzioni del revisore e del collegio sindacale nell'attività di controllo e la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali**



## Le funzioni del collegio sindacale e del revisore legale nell'attività di controllo

La riforma del diritto societario ha modificato in maniera rilevante il ruolo del collegio sindacale nell'ambito delle società e l'art. 2409 bis così come modificato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 dispone che la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione trasformando il collegio sindacale da organo principalmente investito del controllo contabile a organo la cui funzione principale e necessaria consiste nella vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto e dei principi di corretta amministrazione.

Tuttavia, lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale (art. 2409-bis c.c.).



## Le funzioni del collegio sindacale e del revisore legale nell'attività di controllo

La suddetta separazione delle funzioni di controllo non ha tuttavia svuotato il compito del collegio sindacale per i seguenti motivi:

- alcune funzioni contabili, seppur diverse dalle precedenti permangono al collegio sindacale come ad esempio l'obbligo imposto dall'art. 2429 28 comma c.c., di «fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423 quarto comma c.c.»;
- la presenza di un revisore o di una società di revisione non dispensa il collegio dalle proprie indagini contabili ove ciò appaia necessario per il diligente assolvimento delle proprie funzioni;
- molte società, soprattutto quelle di dimensioni ridotte, hanno mantenuto in capo al collegio sindacale il controllo contabile in modo da evitare lo sdoppiamento degli organi di controllo che determina un incremento dei relativi costi.



## Le funzioni del collegio sindacale e del revisore legale nell'attività di controllo

I doveri del collegio sindacale sono disciplinati dall'art. 2403 del codice civile:

1. vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento;
2. eventuale esercizio del controllo contabile nei casi previsti dall'art. 2409-bis c.c.

In caso di separazione tra controllo gestionale (collegio sindacale) e revisione legale (revisore esterno), al collegio sindacale compete pur sempre il potere di assumere informazioni e di effettuare verifiche contabili, strumentali all'esercizio del controllo sull'amministrazione.

In estrema sintesi il dovere di vigilanza dei sindaci consiste nel controllo generale di tutta l'attività sociale e la funzione del collegio sindacale non è limitata al controllo del solo operato degli amministratori, pur essendo il principale oggetto di vigilanza, ma deve estendersi agli atti degli altri organi sociali e dei dirigenti della società.



## Le funzioni del collegio sindacale e del revisore legale nell'attività di controllo

### VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELLO STATUTO

L'art. 2403 c.c. stabilisce che il collegio sindacale ha il dovere di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto.

Tale compito si concretizza nella vigilanza sulla correttezza formale degli atti e delle delibere assunte dagli organi sociali e si compie di norma, durante le riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea.

Il controllo di legittimità dei sindaci consiste nella vigilanza sul rispetto di tutte le norme statutarie, delle norme legislative e regolamentari che disciplinano il funzionamento degli organi della società ed i rapporti della stessa con gli organismi istituzionali.

Il collegio deve altresì vigilare sul rispetto delle disposizioni normative che disciplinano lo specifico settore operativo, proprio dell'azienda.

A tale fine il collegio deve vigilare sul possesso da parte della società delle autorizzazioni prescritte per lo svolgimento della propria attività e sul mantenimento dei requisiti richiesti dalle disposizioni autorizzative.



## Le funzioni del collegio sindacale e del revisore legale nell'attività di controllo

### VIGILANZA SUL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE

Il Collegio sindacale, anche tramite la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori e dal soggetto incaricato al controllo contabile se presente, vigila a che gli amministratori osservino l'obbligo della diligenza nell'espletamento del loro mandato.

La «vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione» si sostanzia nel verificare la conformità delle scelte di gestione ai generali criteri di razionalità economica posti dalla scienza dell'economia aziendale senza mai sindacare sull'opportunità gestionale della scelta.

Il controllo sull'amministrazione del collegio non è pertanto un controllo di merito, cioè sull'opportunità delle scelte di gestione, bensì è volto a verificare che la gestione venga svolta nell'interesse della società e nei limiti dell'oggetto sociale, che sia diligente e informata, che non sia avventurosa e che a tal fine la società sia dotata di strutture adeguate.



## Le funzioni del collegio sindacale e del revisore legale nell'attività di controllo

### VIGILANZA ADEGUATEZZA ASSETTO ORGANIZZATIVO

L'assetto organizzativo consiste nell'insieme delle direttive e procedure destinate a far sì che il potere decisionale sia assegnato e esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità.

I requisiti che i sindaci devono valutare per accertare l'adeguatezza di una struttura organizzativa aziendale sono:

- conformità alle dimensioni dell'impresa, alla natura ed alle modalità di espletamento dell'oggetto sociale;
- organigramma aziendale con chiara definizione delle linee di responsabilità;
- direzione dell'azienda effettivamente esercitata dagli amministratori;
- documentazione di direttive e procedure aziendali e loro effettiva conoscenza;
- adeguata competenza del personale e sua idoneità a svolgere le funzioni assegnate.

La verifica sull'assetto organizzativo è attuata in via principale dal collegio sindacale all'inizio del suo mandato quando l'organo di controllo è chiamato ad acquisire le informazioni necessarie sugli aspetti che qualificano l'attività della società (oggetto sociale, settore di attività, mercato ecc.) in modo da poterne valutare la struttura organizzativa.



## Le funzioni del collegio sindacale e del revisore legale nell'attività di controllo

### VIGILANZA ADEGUATEZZA ASSETTO ORGANIZZATIVO

La verifica sull'assetto organizzativo è attuata in via principale dal collegio sindacale all'inizio del suo mandato quando l'organo di controllo è chiamato ad acquisire le informazioni necessarie sugli aspetti che qualificano l'attività della società (oggetto sociale, settore di attività, mercato ecc.) in modo da poterne valutare la struttura organizzativa.

I sindaci sono quindi chiamati a segnalare agli amministratori gli eventuali punti di debolezza individuati e a sollecitare l'adozione di interventi correttivi.

L'adeguatezza dell'assetto organizzativo dovrà inoltre essere apprezzata dai sindaci nel corso del mandato attraverso interventi di controllo pianificati che saranno destinati a:

- verificare il superamento dei punti di debolezza emersi;
- raccogliere informazioni dalla funzione organizzativa e dai responsabili prevedendo incontri periodici, almeno due volte nell'esercizio, nel caso di rilevanti modifiche dell'assetto organizzativo;
- raccogliere informazioni sul sistema di controllo interno ed esterno;
- valutare i punti di debolezza emersi con riferimento al sistema di controllo interno ed al sistema contabile, nei loro riflessi sulla struttura organizzativa.





## Le funzioni del collegio sindacale e del revisore legale nell'attività di controllo

### VIGILANZA ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Il collegio sindacale deve vigilare sull'adeguatezza del sistema amministrativo contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento, ovvero:

- accertare l'adeguatezza del sistema di controllo interno, in particolare sulla sua capacità a raggiungere gli obiettivi aziendali;
- accertare l'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e in particolare la sua affidabilità nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Il sistema di controllo interno può essere definito come il processo configurato, messo in atto e mantenuto dai responsabili delle attività di governance, dalla direzione e dal personale dell'impresa al fine di fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali con riguardo all'attendibilità dell'informativa finanziaria, all'efficacia e all'efficienza della sua attività operativa e dalla conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.



## Le funzioni del collegio sindacale e del revisore legale nell'attività di controllo

Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, disponendo che la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione, ha previsto con l'art. 11, comma 1, che in Italia la revisione legale sia svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE.

I principi di revisione internazionali (ISA Italia) identificano gli obiettivi del revisore e definiscono le regole di comportamento, prevedendo anche linee guida e materiale esplicativo che guidano il revisore nell'applicazione pratica delle regole di comportamento, anche con riferimento alla revisione delle imprese di dimensioni minori.



## La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali è un adempimento a carico dei soggetti incaricati della revisione legale.

Tale adempimento non è previsto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia) ma è prescritto da specifiche norme di legge.

Per questo motivo è fondamentale per il soggetto incaricato della revisione legale capire sia la natura che la portata di tale adempimento che, allo stato attuale delle disposizioni normative, si deve considerare direttamente connesso all'incarico di revisione legale ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.39/2010, e dell'art. 2409 bis del Codice Civile.



## La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) ha modificato l'art. 1, comma 5, del D.P.R. 322 del 22 luglio 1998 stabilendo che le dichiarazioni relative alle imposte sul reddito o come sostituti di imposta delle società soggette a revisione contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali siano sottoscritte, oltre che dal dichiarante, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, e non più, come precedentemente previsto, dal soggetto incaricato del controllo contabile, al momento dell'invio delle dichiarazioni.

Successivamente l'art. 15, comma 1, lett. i), n. 4) del D.Lgs. n. 158/2015 (c.d. "Riforma dei reati tributari") recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario (penale e amministrativo) in materia di imposte dirette, di imposte indirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi – ha sostituito l'art. 9, comma 5 del D.Lgs. 471/1997, così modificando il regime di punibilità per la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.



## La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

Sotto il **profilo soggettivo** le modifiche normative hanno determinato un legame rafforzato tra il soggetto incaricato della revisione legale e le dichiarazioni dei redditi della società.

In particolare è stato rafforzato lo scopo esclusivo, della sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi, ovvero quello di **“identificare il soggetto che ha svolto la revisione contabile e che ha espresso un giudizio sul bilancio”**.



## La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

Sotto il **profilo oggettivo** il legislatore ha rivisto i profili di sanzionabilità connessi alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali da parte dei revisori legali.

Infatti con la norma introdotta dalla legge finanziaria 2008, si prevedeva la sanzionabilità di due distinte fattispecie:

- l'infedeltà della dichiarazione dei redditi non rilevata nella relazione di revisione;
- l'omissione della sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte del revisore.

La nuova formulazione del menzionato art. 9, comma 5, D.Lgs. 471/1997, ha previsto la sola punibilità del revisore per l'omessa sottoscrizione della dichiarazione con l'applicazione della sanzione del 30% del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione, con un ammontare minimo di 250 euro e massimo che non ecceda l'imposta effettivamente accertata a danno del contribuente



## La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

L'obiettivo della modifica normativa è stato quello di creare una stretta correlazione e una responsabilizzazione diretta tra l'attività svolta dal revisore sul controllo del bilancio, la conseguente relazione di revisione sul bilancio trasmessa all'assemblea dei soci e gli interessi dell'Erario, tenuto conto che quest'ultimo è sicuramente un soggetto molto sensibile all'informativa di bilancio e alla corretta determinazione dei risultati in esso contenuti, in quanto da essi è strettamente correlata la correttezza "sostanziale" delle dichiarazioni dei redditi.



## La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

I soggetti chiamati ad adempiere alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali sono:

- il revisore unico;
- le società di revisione nella persona del responsabile dell'incarico di revisione;
- il sindaco unico con incarico della revisione legale;
- il collegio sindacale con incarico della revisione legale.

In base alla normativa vigente, le dichiarazioni oggetto di sottoscrizione da parte del revisore sono:

- modello REDDITI SC 2018;
- modello IRAP 2018;
- modello 770/2018 (dichiarazione come sostituto di imposta);





## La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

### LA PORTATA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La portata della sottoscrizione da parte del revisore non è quella di testimoniare l'esistenza delle scritture contabili o della correttezza e completezza della dichiarazione sottoscritta, ma bensì quella di identificare il soggetto tenuto ad esercitare la revisione che ha emesso il giudizio sul bilancio relativo al periodo di imposta oggetto di dichiarazione.

Tale considerazione è condivisa anche da Assirevi che sull'argomento è intervenuta con il documento di ricerca n. 208 di settembre 2017. In tale documento viene ribadito che “risulta evidente che in nessun modo detta sottoscrizione rappresenta l'espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e la completezza della dichiarazione dei redditi nonché il rispetto della normativa tributaria”.

*È evidente come nella versione previgente si sanzionasse con il 30% dei compensi una “presunta mancata diligenza” del revisore, inquadrabile nella situazione in cui il revisore che avesse rilasciato un giudizio positivo laddove fossero state constatate fattispecie relative all’“infedele dichiarazione”, mentre, a legislazione vigente, la stessa sanzione è parametrata solamente alla “mera” omessa sottoscrizione.*



## La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

Nessuna norma o principio di revisione impone al revisore di rilasciare un “visto” sul corretto adempimento formale e sostanziale delle dichiarazioni fiscali.

Nell’esercizio delle sue funzioni, compito del revisore è quello di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti per esprimere un giudizio sul bilancio nel quale sono iscritte anche poste che impattano sui dati presenti nelle dichiarazioni fiscali.

Nell’esprimere il proprio giudizio professionale il revisore, con riferimento a qualsiasi voce, informazione, saldo o transazione di bilancio e quindi anche alle voci aventi più strettamente “natura fiscale”, farà riferimento alla “significatività” quale benchmark qualitativo e utilizzerà tecniche campionarie.

Alla luce di quanto sopra si ritiene, dunque, che la sottoscrizione non rappresenta né l’espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione dei redditi sottoscritta né rappresenta una forma di “attestazione” circa il rispetto della vigente normativa tributaria o mancanza delle scritture contabili.



## La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

Alla luce di quanto sopra si può affermare che probabilmente la finalità insita nell'obbligo della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali da parte dei revisori sia quella di assicurare, in qualche misura, un miglioramento della correttezza delle citate dichiarazioni, attuabile attraverso la previsione di un controllo preventivo sull'adempimento dichiarativo da parte del revisore con effetto potenzialmente deterrente per il contribuente a porre in essere comportamenti non diligenti.

Infatti poiché il revisore appone la propria firma sulle dichiarazioni dei redditi, egli stesso procederà ad effettuare procedure di verifica consistenti in attività di riscontro dei dati esposti nelle dichiarazioni dei redditi con le scritture contabili e ulteriori attività che il revisore ritiene dover eseguire.



## La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

### RESPONSABILITA'

Le valutazioni riguardanti la correttezza e completezza della dichiarazione dei redditi nonché il rispetto della vigente normativa tributaria rimangono di esclusiva competenza e responsabilità degli organi sociali della società a cui tali documenti si riferiscono.

Il revisore legale, fermo restando la responsabilità nei confronti dell'autorità fiscale derivante dall'art. 9 comma 5 del D.Lgs. n. 471/1997, in caso di accertamenti da parte dell'autorità fiscali non assume, in nessun caso, alcuna responsabilità nei confronti della società, dei soci e degli amministratori della società che ha presentato le dichiarazioni sottoscritte.



## La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

### I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI DA SOTTOSCRIVERE

I controlli che il revisore può svolgere prima di apporre la propria firma in calce alle dichiarazioni saranno quelli direttamente collegate all'attività propria della revisione legale del bilancio d'esercizio.

In particolare tutte le attività connesse alla verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n.39/2010.

Nel citato documento di ricerca Assirevi si consiglia di svolgere le seguenti procedure di verifica:

#### 1. Dichiarazione dei redditi (unico, IRAP, consolidato nazionale e mondiale):

- riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nella dichiarazione;
- analisi del prospetto di raccordo tra valori civilistici e fiscali unicamente sotto il profilo della continuità dei valori con i corrispondenti valori dell'esercizio precedente.

#### 2. Modello 770:

- riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nel modello 770.
- riscontro, per alcuni soggetti scelti con il metodo del campione, per i quali sono state applicate le ritenute, dei dati risultanti dal modello 770 con quanto risulta in contabilità.



## La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

Le procedure di verifica dovranno essere attuate e integrate dal revisore tenendo conto delle particolari circostanze in cui si trova la società che ha redatto le dichiarazioni fiscali e devono essere integrate per tenere in considerazione le specificità di settore di appartenenza della società che si riflettono sulle dichiarazioni da sottoscrivere.

Nella prassi operativa delle società di revisione vengono usate delle check list specifiche che prevedono le procedure operative da seguire e da documentare nelle carte di lavoro.

In base alla natura dell'incarico il revisore, relativamente alle dichiarazioni fiscali, non procederà ad emettere alcuna relazione e l'incarico si considererà concluso esclusivamente con la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni fiscali stesse.



## La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

### LE ATTESTAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI

Le attestazioni della Direzione sono disciplinate in via generale dal principio di revisione ISA 580.

La funzione a cui assolvono è quella di fornire al revisore conferma, anche agli effetti di quanto previsto nell'art. 2409 c.c., della completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messa a sua disposizione.

Nel caso della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali da parte del revisore è consigliabile che lo stesso, prima della firma, si faccia rilasciare una specifica lettera di attestazione dagli amministratori al fine di ottenere la conferma dei dati e delle informazioni specifiche sulla corretta e completa compilazione dei modelli dichiarativi e sulla conoscenza da parte degli amministratori della portata, delle responsabilità e dei limiti propri della sottoscrizione della dichiarazione da parte dell'organo di revisione e da parte del legale rappresentante.



## La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

La lettera degli amministratori specificatamente alle dichiarazioni fiscali può contenere le seguenti attestazioni:

- conferma che i dati inclusi nelle dichiarazioni da sottoscrivere sono conformi alle evidenze gestionali e alle scritture contabili, che sono tenute dalla società in maniera completa, accurata e veritiera;
- conferma che i dati stessi sono stati determinati dalla società nell'osservanza delle vigenti disposizioni tributarie;
- conferma che non sono stati notificati né sono pendenti procedimenti promossi da parte di organismi di controllo pubblico (Guardia di Finanza, Uffici imposte ed altre Autorità) aventi ad oggetto l'inosservanza in capo alla società delle vigenti disposizioni tributarie con riferimento all'esercizio sociale oggetto delle dichiarazioni da sottoscrivere;





## La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

In alcuni casi nella lettera di attestazione viene anche inserita una clausola di manleva diretta ad affermare ovvero attestare con un contenuto tipo:

“ è nostra la responsabilità relativa ad eventuali errori ed omissioni o ritardi, con riferimento alla redazione delle dichiarazioni da sottoscrivere e ai suoi contenuti. Resta altresì convenuto che in ogni caso, incluso anche l'eventuale accertamento da parte dell'autorità fiscale, che i soggetti firmatari della dichiarazione non saranno in alcun modo responsabili con riguardo a qualsivoglia utilizzo o affidamento sulla sottoscrizione non conforme agli scopi cui la stessa è diretta. La Società terrà quindi manlevati e indenni i tali soggetti e i collaboratori che hanno partecipato all'attività di revisione da qualsivoglia pretesa, onere, costo o spesa che possa derivare loro in relazione ad ogni utilizzo della sottoscrizione da parte di chiunque, non conforme agli scopi espressamente individuati nella proposta di incarico di revisione legale di bilancio”.



## La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

### IL CASO DELL'AVVICENDAMENTO DEL REVISORE ALLA DATA DI APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Nel caso di avvicendamento del revisore legale laddove, in sede di approvazione di bilancio di esercizio, l'assemblea ha provveduto alla nomina di un nuovo revisore legale, ci si trova nella fattispecie in cui data di procedere alla sottoscrizione della dichiarazione fiscale il revisore legale in carica non corrisponda a colui che ha rilasciato la relazione sul bilancio dell'anno di imposta a cui tali documenti si riferiscono.

La questione è stata risolta dall'Amministrazione finanziaria che con la risoluzione n. 62/E dell'8 giugno 2011 dell'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che «i soggetti tenuti alla firma sono coloro che «sottoscrivono la relazione di revisione» (art. 1, comma 5, del D.P.R. del 22 luglio 1998, n. 322) e non il soggetto incaricato della revisione legale in carica al momento della presentazione della dichiarazione.



## La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

È evidente che l'Amministrazione finanziaria ha voluto far sottoscrivere le dichiarazioni fiscali agli stessi soggetti incaricati della revisione legale dei conti che hanno sottoscritto il giudizio sul bilancio.

Ne deriva che, nel caso delle dichiarazioni in esame, i firmatari delle stesse, in ipotesi di avvicendamento, sono i revisori sostituiti.

Nei confronti di questi, infatti, sarebbe comminabile la sanzione del 30% dei compensi prevista dal citato art. 9 del DLgs. 471/1997.

Se la ratio della norma è comprensibile, meno comprensibili sono le modalità operative per adempiere a tale obbligo. Il lasso di tempo intercorrente tra il rilascio del giudizio del bilancio (aprile o giugno) e il rilascio della firma della dichiarazione (31 ottobre) può determinare problematiche operative consistenti nel dover accedere a informazioni e/o documentazione della società nella quale il revisore non è più in carica, oltre che documentare nelle carte di lavoro le verifiche effettuate che vanno ad aggiungersi a quelle già in possesso che dovrebbero essere già state archiviate (se il periodo è superiore ai 60 giorni dal rilascio della relazione di revisione sul bilancio).



## La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

Nel caso di avvicendamento, un approccio operativo che può essere suggerito ai revisori sostituiti è quello di richiedere formalmente all'organo amministrativo la seguente documentazione:

- bozza della dichiarazione da assoggettare a controllo;
- documentazione individuata per svolgere le verifiche di controllo ritenute necessarie;
- trasmissione della lettera di attestazione da firmare.

In caso di rifiuto o inerzia dell'organo amministrativo il suggerimento è quello di segnalare tempestivamente l'accaduto all'organo di controllo in carica per i relativi adempimenti di impulso e sostitutivi, avendo cura di sintetizzare e documentare il tutto nelle carte di lavoro.

Qualora neanche tale tentativo dovesse andare a buon fine i revisori sostituiti potrebbero notificare per iscritto l'Amministrazione finanziaria della materiale impossibilità a sottoscrivere la dichiarazione, fermo restando che rimane valida la dichiarazione non sottoscritta.